ELETTRICITÀ FUTURA
imprese elettriche italiane

Memoria scritta nell'ambito del DL 50/2022 – *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), Camera dei Deputati

Il DL 50/2022
Disposizioni in materia di energia e imprese

ELETTRICITÀ FUTURA
imprese elettriche italiane

Elettricità Futura rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano

Oltre 500 imprese attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

75.000 MW
potenza elettrica installata

1.150.000 km
linee di distribuzione

40.000
addetti

info@elettricitafutura.it www.elettricitafutura.it

Indice

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DEGLI ARTICOLI DI MAGGIOR INTERESSE

- Artt. 1 – 4 Bonus sociale e crediti di imposta
- Art. 5 e 13 Commissari straordinari per rigassificatori e per gestione rifiuti Roma
- Art. 6 Aree idonee e infrastrutture connessione
- Art. 7 Superamento pareri discordanti e termini
- Art. 8 Semplificazioni settore agricolo
- Art. 9 Comunità energetiche rinnovabili nei settori Difesa e Autorità di sistema portuale
- Art. 10 Semplificazioni VIA
- Art. 11 Semplificazioni autorizzative linee trasmissione
- Art. 55 Contributo straordinario contro il caro bollette

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROVVEDIMENTO

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Bonus sociali e crediti d'imposta

Artt. 1 - 4

Prorogano e incrementano le misure di sostegno per imprese e clienti domestici per far fronte all'aumento del costo dell'energia (bonus sociale, crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas).

L'articolo 1 dispone che le **agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute** e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2022.

L'articolo 2 incrementa alcuni **crediti d'imposta** già concessi alle imprese del settore energetico. In particolare:

- incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta
- incrementa ulteriormente il credito d'imposta, per le imprese gasivore, portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 3 concerne il credito d'imposta per gli autotrasportatori

L'articolo 4 prevede che alle **imprese a forte consumo di gas naturale** sia riconosciuto un **credito di imposta** in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

Non sono chiare le modalità e le tempistiche di implementazione delle misure: sono auto-applicative? Richiedono intervento ad hoc di ARERA o adeguamenti della regolazione vigente? Sull'art.1 in tema di bonus sociali emergono forti dubbi su durata delle agevolazioni (12 mesi o solo aprile-dicembre 2022, gestione DSU gennaio-marzo 2022, retroattività della norma, importo dell'agevolazione da erogare)

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Commissari straordinari per rigassificatori e per gestione rifiuti Roma

Art. 5

Viene nominato un Commissario straordinario per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.

L'articolo 5 definisce i **rigassificatori** come "**interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti**". Vengono definite le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.

Art. 13

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

Il Commissario straordinario del Governo istituito in vista del Giubileo 2025 esercita le competenze assegnate alle regioni in tema di rifiuti con riferimento al territorio di Roma Capitale. Tra queste, approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali.

La previsione di un Commissario sarebbe stata opportuna anche per gli impianti a fonte rinnovabile, che sono già considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Aree idonee e infrastrutture connessione

Art. 6

Sono introdotte ulteriori aree idonee, semplificazioni autorizzative per le infrastrutture di connessione, precisazioni sul ruolo del Min.Affari Regionali e del MiC

- Il **Ministero Affari regionali** esercita funzioni di **impulso** qualora venga esercitato il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni nella individuazione con legge delle aree idonee.
- Fra le aree **considerate idonee**, **nelle more dell'individuazione**, si aggiungono le aree **non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela, né ricadenti nella distanza di rispetto dei beni tutelati** (impianti eolici: 7 km, fotovoltaici: 1 km).
  Questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.
- Si integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199/2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (**parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante** anche in caso di VIA e **termini ordinari ridotti di un terzo**) per estenderle anche alle **infrastrutture** elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie **per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale**, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
- Entro 60 gg. la **competente DG del MiC** stabilisce **criteri uniformi di valutazione dei progetti** di impianti FER, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che eventuali valutazioni **negative** siano **motivate** per **comprovate e puntuali esigenze di tutela culturale o paesaggistica**.

Non è chiaro come la funzione di impulso del Min. Affari Regionali possa accelerare l'iter

Positive le semplificazioni per le infrastrutture di connessione

Positiva l'inclusione delle aree non tutelate, né ricadenti nelle fasce di rispetto, nelle aree idonee 'di default''

Per gli impianti eolici i 7 km di ''buffer zone'' sono incompatibili con la realizzazione in area idonea di questi impianti. Inoltre l'elenco dei beni tutelati a cui si applica il buffer è spropositato rispetto alla necessità di avere aree idonee funzionali ad un vero sviluppo RES

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Superamento pareri discordanti e termini

Art. 7

Sono introdotte disposizioni per l'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni in caso di pareri discordanti o superamento dei termini

- Per i progetti di **VIA statale** le **delibere del CdM**, **assunte in caso di valutazioni contrastanti tra le amministrazioni, sostituiscono** ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
- Le delibere del CdM confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere concluso entro i successivi 60 gg. Se la delibera del CdM si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, **decorso inutilmente il termine perentorio di 60 gg., l'autorizzazione si intende rilasciata**.
- Alle riunioni del CdM **partecipano, senza diritto di voto**, i Presidenti delle regioni interessate, che **esprimono definitivamente la posizione** dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali.

Norma positiva.
Accelera i procedimenti autorizzativi in caso di pareri discordanti tra PA, prevede il rilascio automatico dell'autorizzazione decorsi i termini, prevede che gli enti non statali si esprimano DEFINITIVAMENTE nel corso dell'iter.
Sarebbe utile prevedere anche il ricorso alla procedura di esproprio anche nei casi di iter autorizzativi semplificati (es. PAS) e nel caso di interventi considerati non sostanziali su progetti o impianti da fonti di energia rinnovabile.

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Semplificazioni settore agricolo

Art. 8

Viene superato il vincolo alla cessione in rete di energia eccedente i consumi dell'azienda agricola

- Si consente alle imprese del settore agricolo di **realizzare impianti FV su tetti aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia**. Viene **consentita anche la vendita in rete dell'energia prodotta**.
- La misura **si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso**, incluse quelle finanziate a valere sul **PNRR**, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

.

Intervento positivo

Appare come un correttivo rispetto al Decreto del MIPAAF (*recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"*), dove è previsto "*che sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale*".

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Comunità Energetiche Rinnovabili nei settori Difesa e Autorità di sistema portuale

Art. 9

Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili

Il Ministero della Difesa, compresi i concessionari dei beni del demanio militare, e le Autorità di sistema portuale possono costituire direttamente comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno.

Positiva tale deroga, andrebbe valutata l'estensione anche ad altre tipologie di soggetti

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Semplificazioni VIA

Art. 10

Sono introdotte semplificazioni in materia di VIA e limitazioni dei poteri del MiC

- Alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il **rappresentante del MiC partecipa senza diritto di voto** (anziché con diritto di voto come attualmente previsto).
- Nell'ambito del procedimento di VIA, anche la competente DG del MiC deve **avviare entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza la propria attività istruttoria** (attualmente la disposizione è prevista solo per le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC).
- Il provvedimento che dispone la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA (qualora il progetto non sia stato realizzato) **non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario**, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento
- Sono **sottratti dalla VIA statale alcune tipologie di elettrodotti** (aerei con tracciato superiore a 15 km ed interrati con tracciato superiore a 40 chilometri).

Disposizione positiva, sulla scia di quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 in tema di parere obbligatorio non vincolante dell'autorità paesaggistica

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Semplificazioni autorizzative linee trasmissione

Art. 11

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti

Si prevede l'estensione di alcune semplificazioni già normate ad ulteriori casistiche inerenti le reti nazionali "*funzionali al trasporto delle energie rinnovabili*". Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività.

Misura positiva al fine di accelerare lo sviluppo dei nuovi impianti da fonti rinnovabili

Sarebbe utile introdurre in aggiunta la possibilità di autorizzare tramite il medesimo regime autorizzatorio anche le relative modifiche alle opere connesse propedeutiche alla realizzazione degli interventi, in un'ottica di razionalizzazione della legislazione vigente

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

Contributo straordinario contro il caro bollette

Art. 55

Viene incrementata l'imposta sui cosiddetti ''extra-profitti'' prevista dal DL 21/2022

- È innalzata dal 10% al 25% l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico
- Viene esteso il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.
- È previsto che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Misura fortemente negativa (si rimanda al focus nelle pagine seguenti per una descrizione più dettagliata dei motivi):

1. Non tassa separatamente l'eventuale parte di reddito suppletivo (incostituzionale).
2. Considera un perimetro di operazioni soggette ad IVA che non coglie soltanto gli eventuali margini riconducibili all'incremento dei prezzi dell'energia (include ricavi non connessi, ad es. vendita immobili, ed esclude costi fuori campo IVA, ad es. costo del lavoro)
3. Non tiene conto di elementi che intervengono sui ricavi (incentivi dipendenti dai prezzi energia fuori campo IVA).
4. È applicata a un periodo non rappresentativo dei prezzi dell'energia (2020: prezzi molto bassi. 2021: prezzi molto alti).
5. Non considera operazioni interne ad uno stesso gruppo societario, né operazioni di società italiane operanti all'estero.
6. Trascura le condizioni di contesto (mancanza di liquidità dei venditori di energia elettrica dovute a proroghe del pagamento delle bollette, insoluti e acquisto anticipato a prezzo crescente delle commodities).
7. Si somma all'intervento del DL Sostegni ter sui profitti del solo comparto rinnovabili.
8. Non prevede alcuna deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e sulle attività produttive.

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

FOCUS art.55

Il perimetro delle operazioni comporta effetti distorsivi - *Motivi 1, 2 e 3*

La disposizione:

- Non intercetta soltanto i presunti "extra profitti": già in passato la Corte Costituzionale ha censurato l'imposizione di tributi in assenza "*di un meccanismo che consenta di tassare separatamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura.*"
- Coinvolge margini derivanti da operazioni straordinarie che non riguardano il caro prezzi energia (es. vendite di immobili e beni strumentali, operazioni finanziarie quali acquisti e vendite di partecipazioni, operazioni di investimento e disinvestimento in asset).
- Grava sull'intero ricavo derivante dalla cessione e non sul margine (es. colpisce indiscriminatamente anche quei casi in cui il contribuente abbia realizzato una minusvalenza).
- Tralascia voci di costo che incidono sul risultato finale (es. costo del lavoro, ammortamenti su investimenti effettuati all'esterno dei periodi considerati dalla misura).
- Non considera elementi che intervengono in maniera indiretta sui ricavi (es. meccanismi di incentivazione correlati al prezzo dell'energia che prevedano già la restituzione di importi eventualmente percepiti dalla vendita dell'energia quando superiori alla tariffa aggiudicata o che prevedono una modulazione inversamente proporzionale al prezzo dell'energia.
- Non tiene conto degli effetti della attuale regolazione che possono ulteriormente ridurre i ricavi (es. il cap sul costo variabile riconosciuto per le unità essenziali).

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

FOCUS art.55

Il periodo temporale non è indicativo - *Motivo 4*

La disposizione:

- Considera un periodo non rappresentativo dell'andamento medio dei prezzi del settore:
  - Il 2020 ha visto prezzi eccezionalmente ridotti e fortemente influenzati dalla pandemia.
  - Tra ottobre 2021 e marzo 2022 si sono registrati prezzi straordinariamente alti.

- La misura si riferisce alla data di emissione della fattura e non alla competenza economica, con gravi conseguenze:
  - rispetto ad una fattura in acquisto il 30/9/21 e in rivendita il 1°/10/21, si applica l'extra profitto sulla vendita, così come vendendo energia prodotta con combustibile già a magazzino.
  - potrebbero rientrare nel periodo considerato ricavi la cui fatturazione non ha cadenza fissa annuale, ma dipende da decorsi amministrativi (ad es. i ricavi da incentivi GSE in esito a procedure di conguaglio annuale, che potrebbero ricadere un anno nella finestra considerata, e l'anno precedente fuori dalla stessa)

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

FOCUS art.55

Il perimetro dei soggetti destinatari risulta altamente iniquo - *Motivo 5*

La disposizione:

- si applica senza distinzioni o criteri di prevalenza delle attività interessate, con il rischio di assoggettare anche società che forniscono energia come parte di un servizio più ampio.
- non considera perimetri societari e operazioni all'interno di un gruppo societario, con il rischio che - ferma restando la necessità di individuare soglie quantitative da applicare a livello di singola società e non di gruppo - una società, considerata singolarmente, possa avere un extra-margine da assoggettare a tassazione ma che tale margine sia ridotto o nullo se considerato al netto delle operazioni del gruppo.
- include nella base imponibile le sole operazioni attive afferenti alle stabili organizzazioni all'estero di società italiane attratte ai fini IVA dalla casa madre, con effetto di inflazionamento della base, non rilevando - ai fini del calcolo - le corrispondenti operazioni passive
- non considera che l'effettivo incremento del valore aggiunto è influenzato anche dai differenziali sui derivati di copertura, siano essi bilaterali o futures sulle borse ancorchè non rilevanti a fini IVA
- non esclude le società di recente costituzione che quindi potrebbero aver registrato operazioni esclusivamente nel periodo di riferimento. Tali soggetti dovrebbero essere esclusi dal contributo, che altrimenti verrebbe imposto sul saldo totale tra operazioni attive e passive e non sull'incremento.
- non si applica a banche e intermediari finanziari benchè essi negozino contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

FOCUS art.55

Non considera le condizioni di contesto - *Motivi 6, 7, 8*

La disposizione:

- non tiene conto della possibile mancanza di liquidità degli operatori che, per gli effetti del Covid-19 e del conflitto in Ucraina, devono far fronte alle proroghe stabilite per il pagamento delle bollette, all'acquisto anticipato a prezzo crescente delle commodities, all'aumento esponenziale di clienti in difficoltà e relativi insoluti
- si somma all'effetto del claw back dei profitti per i produttori di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 5 del DL 13/2022 (cd DL Sostegni ter). Oltre all'evidente aggravio per i soli operatori FER, il contributo si applicherebbe ad un prezzo in parte poi "restituito" al sistema, e quindi non realizzato
- non prevede alcuna deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e sulle attività produttive, a salvaguardia del principio di tassazione sulla base della capacità contributiva
- non considera le notevoli complessità applicative in assenza di una preliminare fase interpretativa tra operatori interessati ed Agenzia delle Entrate
- trascura gli effetti distorsivi creati da un prelievo basato su risultati di breve periodo rispetto a investimenti che prevedono rientri a medio-lungo termine, come quelli del settore energetico

www.elettricitafutura.it | all rights reserved

‘’DL Aiuti’’
Valutazione complessiva

Il provvedimento prosegue il lavoro svolto con i precedenti interventi in materia di energia, fornendo aiuti mirati e semplificando gli iter burocratici.

Positive le misure per accelerare i procedimenti autorizzativi in caso di pareri discordanti tra le amministrazioni coinvolte, o prevedere il rilascio automatico dell’autorizzazione **decorsi i termini.**

Gli interventi previsti tuttavia introducono **ulteriori gradi di complessità ad un quadro normativo già complesso e frammentario**, **in contrasto con la finalità di semplificazione della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili necessaria al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ed al superamento della crisi energetica in corso**.

Tra le misure più critiche

- **L’ulteriore aggravio delle imposte sui cosiddetti extra-profitti** (art.55)
- **Le previsioni in materia di aree idonee che, pur essendo positive nei principi, si traducono in una fortissima limitazione della realizzazione degli impianti – in particolar modo gli eolici – sul territorio** (art.6)

www.elettricitafutura.it | all rights reserved